



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da [REDACTED]

vista la documentazione depositata;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 10 l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

27.5.21 h 11.00

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante;

avvisa

i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo e nel Registro delle Imprese omettendo, a cura dell'istante, i dati sensibili anche se afferenti a soggetti terzi,

ordina


la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 12/04/2021



Il Giudice
dr. Natalia Fiorello



